



## RACCOMANDATA A/R

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n.			del	
				omissis
Classificazione	XIII	2	1	
All.ti n .				

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet www.bonettiassicurazioni.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").



## RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) omissis , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) omissis , ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet www.bonettiassicurazioni.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che non presenta informazioni riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI;
- c) il sito internet <u>www.bonettiassicurazioni.com</u> non risulta essere censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com la società che ha fornito il dominio internet (Registrar), mentre la persona che ha registrato il sito (Registrant) è risultata ignota, sebbene fosse indicato un indirizzo email del Registrant stesso; dallo stesso portale risultava inoltre indicata la Seeweb Srl, come società provider di servizi cloud;
- e) omissis , l'IVASS ha inviato una nota omissis all'indirizzo email del Registrant chiedendo di fornire, entro 3 giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito internet; con comunicazione omissis è pervenuta risposta automatica per mezzo della quale non è stato possibile ricevere le informazioni richieste;
- f) omissis , l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni al Registrar chiedendo di fornire, entro 3 giorni, ogni indicazione utile in merito al sito, al soggetto che risulta aver registrato il dominio internet ovvero esserne l'intestatario; alla nota è seguita una



risposta automatica per mezzo della quale non è stato possibile ricevere le informazioni richieste;

- g) omissis , l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni alla società italiana provider di servizi cloud, Seeweb Srl, indicata nel predetto portale whois.domaintools.com, chiedendo di fornire, entro 3 giorni, ogni indicazione utile in merito al sito, al soggetto che risulta aver registrato il dominio internet ovvero essere l'intestatario del dominio internet;
- h) con comunicazione *omissis* , Seeweb Srl ha comunicato i dati dell'intestatario del dominio: *omissis* non risulta iscritto nel RUI alcun soggetto con tale codice fiscale;
- i) omissis , l'IVASS ha chiesto al soggetto indicato come intestatario del dominio di fornire, entro 3 giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito internet in assenza di iscrizione al RUI; la medesima nota è stata spedita anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno omissis ; alla nota non risulta essere stato fornito alcun riscontro nei termini richiesti;
- j) il sito internet <u>www.bonettiassicurazioni.com</u> risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet <u>www.bonettiassicurazioni.com</u> non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;



RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

## SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art.144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito <u>www.bonettiassicurazioni.com</u>.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



Firmato digitalmente da RICCARDO CESARI